

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/780 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2020****che modifica il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 per quanto riguarda le misure volte a prorogare la validità di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione e determinate disposizioni transitorie a seguito della pandemia di Covid-19****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alle difficoltà relative al rinnovo di determinati certificati dei soggetti ferroviari responsabili della manutenzione («ECM», denominati anche «SRM»), a causa delle misure adottate a seguito della pandemia di Covid-19.
- (2) Il rinnovo dei certificati SRM dei carri merci o dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate dei carri merci rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione ⁽²⁾, qualora la loro validità sia appena scaduta o stia per scadere, potrebbe non essere possibile a causa delle misure che si sono rese necessarie a seguito della pandemia di Covid-19 e che sono state introdotte in alcuni Stati membri a decorrere dal 1° marzo 2020. In particolare gli organismi di certificazione degli ECM potrebbero non essere in grado di svolgere tutto il lavoro preliminare necessario per il rinnovo di un certificato ECM o di un certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate nei tempi prescritti a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 oppure, a decorrere dal 16 giugno 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Al fine di garantire la continuità operativa, è opportuno prorogare per ulteriori sei mesi la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 445/2011 con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Dovrebbe essere fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011 nei casi in cui un organismo di certificazione ritenga che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato SRM o il certificato relativo alle funzioni di manutenzione esternalizzate.
- (4) A causa della pandemia di Covid-19, è opportuno concedere più tempo per l'attuazione dei requisiti relativi ai componenti critici sotto il profilo della sicurezza e per l'applicazione del nuovo regime ai veicoli diversi dai carri merci. Le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 dovrebbero pertanto essere adattate.

⁽¹⁾ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360).

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 445/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779.
- (6) Dal 1° marzo 2020 la validità di determinati certificati ECM potrebbe essere già scaduta. Al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica, la proroga della validità dei certificati ECM dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° marzo 2020.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 ⁽⁴⁾.
- (8) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (UE) n. 445/2011, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione (*), un certificato SRM è valido per un periodo non superiore a cinque anni. Il titolare del certificato informa immediatamente l'organismo di certificazione in merito a tutti i cambiamenti significativi delle circostanze esistenti al momento in cui il certificato originale è stato rilasciato per permettere al suddetto organismo di decidere se modificarlo, rinnovarlo o revocarlo.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 360).».

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 è così modificato:

1) all'articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, che non sono soggetti ai paragrafi da 2 a 4, assicurano la conformità al presente regolamento entro e non oltre il 16 giugno 2022.»;

2) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Fatta salva qualsiasi procedura che l'organismo di certificazione può adottare in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011, la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma di tale regolamento con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata di ulteriori sei mesi.»;

3) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l'articolo 4 si applica a decorrere dal 16 giugno 2021 e l'articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 1° marzo 2020.».

(⁴) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
